



*Ministero dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO, ASSICURAZIONI E SERVIZI
Servizio Centrale delle Camere di Commercio e U.U.P.P.I.C.A. - Div. VIII

Roma, 18 NOV. 1999
Prot. 538387

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
LORO SEDI

AGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
LORO SEDI

OGGETTO: contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda - Articolo 2556 c.c. - Applicabilità ai piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.), agli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) e alle società semplici (art. 2251 c.c.).

e, p.c. ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della
cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della
pesca
90100 PALERMO

CIRCOLARE N. 3472 /C

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA
GIULIA - Presidenza della Giunta - Segreteria Generale
- Servizio di vigilanza sugli enti
34133 TRIESTE

ALLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE - Ufficio
di vigilanza Camere di commercio
38100 TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
- Assessorato industria e commercio
09100 CAGLIARI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - Assessorato dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e dei trasporti
11100 AOSTA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Direzione
Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni
Ufficio I
00100 ROMA

ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.
Sedi di ROMA e PADOVA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

Sono pervenuti a questo Ministero alcuni quesiti in cui si esprimono perplessità circa l'esistenza di un obbligo per le piccole imprese, nel caso di cessione di azienda o di trasferimento del godimento della stessa, di rispettare le formalità previste dal secondo comma dell'articolo 2556 cod. civ., come novellato dall'art. 6 della legge n. 310 del 1993, e cioè la stipula del contratto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e il suo successivo deposito, ad opera del notaio rogante o autenticante, presso il Registro delle imprese.

Si è ritenuto pertanto opportuno acquisire sull'argomento il parere del Ministero della Giustizia il quale, con nota n. 5108 dell'11 ottobre 1999, in accordo con quanto prospettato dallo scrivente, ha espresso il seguente avviso :

"Secondo l'art. 2556 c.c. sono tenute alle descritte formalità le imprese soggette a registrazione.

Non sono soggetti a registrazione, secondo l'originario impianto del codice civile, i piccoli imprenditori (art. 2202 c.c.), gli imprenditori agricoli (art. 2136 c.c.) e le società semplici (art. 2200 c.c.).

Tale originario impianto del codice civile è stato modificato con la L. n. 580 del 1993 che, all'art. 8, ha introdotto la registrazione in sezioni speciali del Registro delle imprese anche per le categorie da ultimo citate, prima escluse dalla registrazione.

La iscrizione prevista dall'art. 8 L. cit., come si è già accennato, si effettua in sezioni speciali del Registro delle imprese (art. 8, 4° comma).

Tale iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (art. 8, 5° comma L. cit.) e ciò la distingue da quella prevista dal codice civile all'art. 2193 (secondo cui i fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questo provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza e l'ignoranza dei fatti dei quali la legge prevede l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta).

Certamente, quindi, vi è una differenza tra la iscrizione prevista dall'art. 2188 c.c. e quella prevista dall'art. 8 L. 580/1993, per lo meno in ordine all'efficacia della medesima.

Peraltro, a parere di questo Ufficio, anche la semplice pubblicità notizia e la funzione anagrafica non sarebbero pienamente svolte se eventi così importanti nella vita dell'azienda come quelli descritti dall'art. 2556 c.c., 1° comma non fossero iscritti nel Registro delle imprese, sia pure nella apposita sezione speciale.


Per questa ragione bisogna ritenere che l'art. 2556 c.c. intenda per imprese soggette a registrazione anche le imprese di cui all'art. 8 L. n. 580/1993 e che quindi gli adempimenti previsti dall'art. 2556 c.c. così come novellato dall'art. 6 della L. n. 310/1993 debbano essere eseguiti anche dalle piccole imprese.

Per quanto attiene alla possibile distinzione, prospettata dalle categorie interessate, tra gli obblighi di registrazione derivanti dal contratto di cessione di azienda e quelli derivanti dal contratto di affitto della medesima, si osserva che il disposto dell'art. 2556 c.c. non consente tale distinzione, essendo ivi previsti gli stessi adempimenti di pubblicità per i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà e quelli che trasferiscono invece il solo godimento dell'azienda, tra i quali ultimi sono da annoverarsi con certezza i contratti di affitto dell'azienda medesima".

Si pregano gli U.U.P.P.I.C.A. di volersi adoperare per diffondere la presente circolare presso i competenti uffici delle amministrazioni comunali e le Camere di commercio di volerla diffondere presso le Associazioni di categoria potenzialmente interessate.

La presente circolare è pubblicata nel sito web di questo Ministero (www.minindustria.it).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Piero Antonio Cinti)



sp/1310-lett.circ.

2